Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA** *L. 0,60*

Anno LXV — **Roma — Lunedì, 10 marzo 1924** — **Numero 59**

Abbonamenti.

		Anno	Sem	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I)	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Un numero separato fino a 32 pagine *cent. 60* — Arretrato *cent. 80;* all'estero *L. 1.20* — Se il giornale si compone di oltre 32 pagine aumenta di *cent. 60* ogni 32 pagine o frazioni — Ogni foglio delle inserzioni, di 4 pagine, *cent. 30* — Arretrato *cent. 40*

Gli abbonamenti si prendono presso l'**Amministrazione della « Gazzetta Ufficiale » — Provveditorato Generale dello Stato — Ministero delle Finanze** (Telefono 91-86) e decorrono dal 1° di ogni mese. L'importo degli abbonamenti richiesti per corrispondenza devo essere inviato a mezzo di vaglia postale o telegrafico o di vaglia di Istituti di emissione. — All'importo di ciascun vaglia deve essere sempre aggiunta la prescritta tassa di quietanza.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

La *Gazzetta Ufficiale* e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: ALESSANDRIA *A. Boffi.* — ANCONA - *G. Fogola.* — AQUILA - *F. Agnelli.* — AREZZO *A. Pellegrini.* — ASCOLI PICENO *S. Pierucci* — AVELLINO *C. Leprini.* — BARI - *Fratelli Favia.* — BELLUNO *S. Benetta.* — BENEVENTO - *E. Podio.* — BERGAMO *Anonima libraria italiana* — BOLOGNA *L. Cappelli.* — BOLZANO *L. Trevisini.* — BRESCIA *E. Castoldi.* — CAGLIARI - *G. Carta.* — CALTANISSETTA - *P. Milia Russo.* — CAMPOBASSO *R. Golitti.* — CASERTA *F. Abussi* — CATANIA - *G. Giannotta.* — CATANZARO - *G. Mazzocco.* — CHIETI - *E. Piccirilli.* — COMO - *C. Nani e C.* — COSENZA (*) — CREMONA - (*) — CUNEO *G. Salomone.* — FERRARA - *Taddei Soati.* — FIRENZE *M. Mozzon.* — FOGGIA - *G. Pilone.* — FORLÌ - *G. Archetti.* — GENOVA *Anonima libraria italiana* — GIRGENTI - (*) — GROSSETO *F. Signorelli.* — LECCE - *Fratelli Lazzaretti.* — LIVORNO - *S. Belforte e C.* — LUCCA - *S. Belforte e C.* — MACERATA - (*) — MANTOVA - *G. Mondovì.* — MASSA-CARRARA - (*) — MESSINA - *G. Principato.* — MILANO - *Anonima libraria italiana.* — MODENA *G. T. Vincenzi e nipote.* — NAPOLI - *Anonima libraria italiana.* — NOVARA *R. Guaglio.* — PADOVA *A. Draghi.* — PALERMO - *O. Fiorenza.* — PARMA - *D. Vannini.* — PAVIA *Successori Bruni Marelli.* — PERUGIA - (*) — PESARO *G. Federici.* — PIACENZA - *V. Porta.* — PISA *Librerie italiane riunite.* — POLA - *E. Schmidt.* — PORTO MAURIZIO *S. Benedusi.* — POTENZA - (*) — RAVENNA *E. Lavagna e F°.* — REGGIO CALABRIA - *R. D'Angelo.* — REGGIO EMILIA - *L. Bonvicini.* — ROMA *Anonima libraria italiana Stamperia Reale* — ROVIGO - *G. Marin.* — SALERNO - *N. Saracino.* — SASSARI - *G. Ledda.* — SIENA *Libreria San Bernardino.* — SIRACUSA - *G. Greco.* — SONDRIO *Zarucchi* — SPEZIA *A. Zacutti.* — TARANTO *Fratelli Filippi.* — TERAMO - *L. d'Ignazio.* — TORINO - *F. Casanova e C.* — TRAPANI - *G. Banci.* — TRENTO *M. Disertori.* — TREVISO *Longo e Zoppelli* — TRIESTE *L. Cappelli.* — UDINE *Carducci.* — VENEZIA *S. Serafin.* — VERONA - *R. Cabianca.* — VICENZA *G. Galla* — ZARA *E. de Schönfeld.* — (*) Provvisoriamente presso l'Intendenza di Finanza.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 2 marzo 1924, n. 263.

Convenzione giuridico-finanziaria fra l'Italia e la Repubblica Cecoslovacca.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione giuridico-finanziaria fra l'Italia e la Repubblica Cecoslovacca firmata a Roma il 23 marzo 1921, e le cui ratifiche furono scambiate a Roma il 1° marzo 1924.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 marzo 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — OVIGLIO — DE' STEFANI CORBINO.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.

Convenzione giuridico-finanziaria.

Col fine di regolare alcuni rapporti di carattere giuridico-finanziario fra l'Italia e la Cecoslovacchia, i sottoscritti:

LODOVICO LUCIOLLI, direttore generale delle Dogane e Imposte indirette nel Ministero delle finanze del Regno d'Italia;

ARTURO RICCI BUSATTI, segretario generale del Consiglio del Contenzioso diplomatico presso il Ministero degli affari esteri del Regno d'Italia;

ZDENĚK FIERLINGER, direttore generale della sezione economica del Ministero degli affari esteri della Repubblica cecoslovacca;

ZDENĚK FAFL, direttore generale della sezione dei Paesi a lingua romanza dell'Ufficio del commercio estero della Repubblica cecoslovacca;

In virtù dei pieni poteri di cui sono stati muniti dai loro Governi si sono accordati sulle seguenti disposizioni:

Art. 1.

§ 1. — I debiti espressi in corone austro-ungariche, sorti per qualsiasi titolo prima del 3 novembre 1918, fra persone fisiche, giuridiche, società commerciali od enti di diritto pubblico, residenti, al momento della firma della presente Convenzione, da un lato, nei territori annessi all'Italia a norma dei Trattati di San Germano e di Rapallo; dall'altro, nel territorio cecoslovacco, saranno pagati, indipendentemente dal giorno della scadenza, secondo le disposizioni seguenti:

a) i debitori residenti nei territori annessi all'Italia pagheranno, per ogni corona austro-ungarica, lire italiane 0,568;

b) i debitori residenti nel territorio cecoslovacco pagheranno, per ogni corona austro-ungarica in valuta cecoslovacca, l'equivalente di lire italiane 0.568 al saggio del cambio di Ginevra, fra la lira italiana e la corona cecoslovacca, del giorno di pagamento.

§ 2. — I debiti espressi in corone austro-ungariche, sorti per qualsiasi titolo fra le parti predette dopo il 3 novembre 1918, saranno pagati, indipendentemente dal giorno della scadenza, salvo patti speciali, sia dai debitori residenti nei territori annessi all'Italia, sia dai debitori residenti nel territorio cecoslovacco, in valuta cecoslovacca alla pari, ossia in ragione di una corona cecoslovacca per ogni corona austro-ungarica.

§ 3. — I debiti di qualunque genere espressi in corone austro-ungariche, esistenti fra persone fisiche, giuridiche, società commerciali od enti di diritto pubblico che al momento della firma della presente Convenzione risiedono, da un lato, nel territorio delle antiche provincie d'Italia, dall'altro nel territorio cecoslovacco saranno pagati, da ambo le parti, indipendentemente dal giorno della scadenza, in valuta cecoslovacca alla pari, ossia in ragione di una corona cecoslovacca per ogni corona austro-ungarica.

§ 4. — Agli effetti delle disposizioni del presente articolo, le persone, le imprese, le società e gli istituti cecoslovacchi, i quali abbiano attualmente o abbiano avuto al 3 novembre 1918, succursali registrate giudizialmente nelle nuove provincie annesse all'Italia, e, rispettivamente, le persone, le imprese, le società e gli istituti delle nuove provincie italiane, i quali abbiano attualmente o abbiano avuto al 3 novembre 1918, succursali registrate giudizialmente nel territorio cecoslovacco, saranno considerati, per le obbligazioni contratte da dette succursali, come residenti nel territorio ove la succursale è od era registrata.

§ 5. — Le disposizioni del presente articolo si applicano anche, con effetto retroattivo, nei casi in cui sia stato eseguito dal debitore il deposito giudiziale delle somme dovute.

§ 6. — Le disposizioni del presente articolo non si applicano:

a) alle polizze di assicurazione stilate in corone austro-ungariche, fra residenti nelle nuove provincie del Regno d'Italia e residenti nel territorio cecoslovacco;

b) ai rapporti di debito e credito che sono regolati dagli uffici di verifica e di compensazione, a norma dei trattati di pace.

Art. 2.

I pagamenti di cui all'articolo precedente potranno essere prorogati a favore del debitore, che sia vittima di danni diretti di guerra, per un termine non maggiore di mesi sei dall'entrata in vigore della presente convenzione.

Art. 3.

L'Italia prende atto che la Cecoslovacchia, fin dall'inizio della sua liberazione, ha abrogato con decreto 9 novembre 1918, i provvedimenti eccezionali di guerra emanati dai cessati governi dell'Austria e dell'Ungheria contro i sudditi italiani.

La Cecoslovacchia, a sua volta, prende atto dei provvedimenti adottati in Italia, a favore dei sudditi cecoslovacchi, fino dall'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 febbraio 1919.

Le Alte Parti Contraenti s'impegnano a prendere le disposizioni necessarie per la reciproca restituzione prevista dall'art. 238 e dai comma *a*) ed *f*) dell'art. 297 del Trattato di pace di Versailles, dall'art. 184 e dai comma *a*) ed *f*) dell'art. 249 del Trattato di pace di San Germano e dagli articoli corrispondenti degli altri trattati di pace in quanto i beni, diritti ed interessi da restituire, secondo i detti articoli, ai sudditi di una delle due Alte Parti Contraenti, si trovino sul territorio dell'altra. Per i diritti d'interessenza in patrimoni, società ed imprese già nemiche, per i quali sussistono le condizioni predette, i sudditi di ciascuna delle due Alte Parti Contraenti godranno, reciprocamente, del trattamento concesso ai nazionali.

Le indennità previste negli articoli sopra indicati rimangono a carico dello Stato al quale esse incombono a norma dei trattati di pace.

I beni saranno restituiti nello stato in cui si trovano, escluso ogni risarcimento a carico dello Stato o delle persone che ebbero i beni stessi in consegna; saranno rimborsate le spese sostenute per eventuali migliorie.

Le Alte Parti Contraenti assicurano inoltre la reciproca restituzione, salvo i diritti acquisiti dai terzi in buona fede, dei beni, diritti ed interessi di persone già appartenenti alla cessata Monarchia austro-ungarica le quali abbiano acquistato o siano per acquistare, a norma delle disposizioni seguenti la nazionalità di uno dei due Stati, in quanto questi beni, diritti ed interessi sieno stati oggetto, da parte dei cessati governi austriaco od ungherese, di asportazione o di requisizioni non pagate, di provvedimenti di sequestro, confisca e simili, per ragioni politiche.

Il presente articolo non riguarda il materiale ferroviario, che sarà oggetto di accordi separati.

Le Alte Parti Contraenti si obbligano a prestarsi reciproco appoggio per far valere, verso gli Stati già nemici, i loro diritti al risarcimento dei danni per tutti gli oggetti restituiti agli Stati alleati in applicazione delle disposizioni degli articoli 238 del Trattato di Versailles, 184 del Trattato di San Germano e degli articoli corrispondenti degli altri Trattati di pace.

Art. 4.

Per l'applicazione dell'art. 3 saranno considerate sudditi cecoslovacchi le persone fisiche che, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente Convenzione, avranno dimostrato di avere acquistato la cittadinanza cecoslovacca, sia di pieno diritto, sia mediante opzione, in conformità delle disposizioni dei Trattati di pace.

Le persone che potranno acquistare la cittadinanza cecoslovacca in applicazione del Trattato di pace di Trianon, dovranno provarne l'acquisto, al più tardi entro sei mesi dall'entrata in vigore del Trattato medesimo.

Per profittare delle disposizioni dell'art. 3 gli interessati dovranno rinunciare alla facoltà che i Trattati di pace possono riservare loro di optare per la nazionalità già nemica

Il riconoscimento della nazionalità cecoslovacca alle società per azioni sarà fatto caso per caso, di comune accordo.

Art. 5.

Per l'applicazione degli articoli 3 e 4 precedenti gli interessati presenteranno domanda documentata al Ministero degli affari esteri del rispettivo Stato, il quale ne farà trasmissione a quello dell'altro Stato. Il Ministero ricevente avrà cura che la domanda abbia corso nel più breve termine.

Le condizioni da provare a termini del primo e del secondo comma dell'art. 4 saranno dimostrate con certificati del Ministero degli affari esteri cecoslovacco trasmessi per via diplomatica.

Art. 6.

La Cecoslovacchia dichiara di riconoscere senz'altro come italiane le persone fisiche o giuridiche e le società commerciali, che

dalle autorità del Regno d'Italia, in relazione ai Trattati di pace di San Germano e di Trianon e al Trattato di Rapallo, siano riconosciute come di nazionalità italiana.

Art. 7.

Le società commerciali e civili delle antiche Provincie italiane, già ammesse dai cessati Governi austriaco, ungherese o germanico, all'esercizio del commercio e dell'industria nei territori dell'antica Monarchia austro-ungarica o dell'antico Regno di Prussia, dovranno presentare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente Convenzione, domanda di ammissione alle autorità cecoslovacche competenti, le quali decideranno secondo i criteri stabiliti nell'art. 6 del Trattato di commercio italo-cecoslovacco concluso in data d'oggi.

Fino alla decisione definitiva in merito alla domanda d'ammissione, le società predette potranno continuare l'esercizio del commercio e dell'industria nel territorio della Cecoslovacchia.

Per le società delle antiche e delle nuove Provincie italiane, che avevano già il 24 maggio 1915 una succursale nel territorio facente parte attualmente della Repubblica cecoslovacca, l'ammissione sarà concessa obbligatoriamente dal Governo della Repubblica. Non sarà fatto dall'Italia un trattamento meno favorevole alle società cecoslovacche in condizioni analoghe.

Resta inteso che le disposizioni dell'art. 6 del Trattato concluso a Sèvres il 1° agosto 1920, fra l'Italia e gli Stati cessionari di territori già appartenenti all'antica Monarchia austro-ungarica, in quanto siano più favorevoli, non sono pregiudicate dalle disposizioni del presente articolo.

Art. 8.

I sudditi delle Alte Parti Contraenti godranno dello stesso trattamento stabilito, in ciascuno dei due Stati, in favore dei propri nazionali, per tutto quanto concerne l'annullamento degli atti emanati o compiuti dal nemico nei territori da esso occupati.

Art. 9.

Le Alte Parti contraenti convengono di considerare le decisioni del Tribunale arbitrale misto, previsto nella parte X sezione VI, del Trattato di pace di San Germano e nelle sezioni corrispondenti degli altri Trattati di pace, come definitive, e di renderle obbligatorie nel proprio territorio, in conformità delle disposizioni in vigore in ciascuno dei due Stati, rispettivamente, circa l'esecuzione delle sentenze straniere.

Art. 10.

Le Alte Parti Contraenti si impegnano di concludere al più presto una Convenzione speciale diretta ad evitare le doppie imposizioni e la evasione dalle imposte.

Per un periodo di almeno tre mesi dall'entrata in vigore della presente Convenzione, qualora quella speciale di cui sopra non fosse conchiusa prima di questo termine, nessun provvedimento definitivo sarà preso dal Governo cecoslovacco a carico di cittadini italiani, circa l'applicazione dell'imposta sul patrimonio.

Lo Stato cecoslovacco resta libero di adottare provvedimenti di cautela per la esazione dell'imposta che rimarrà sospesa, per somme non eccedenti l'ammontare dell'imposta medesima.

Art. 11.

Fino a che i fedecommessi saranno conservati dalla legislazione delle Alte Parti Contraenti, i sudditi di una di esse non potranno essere esclusi, dalle leggi dell'altra, dal diritto di percepirne le rendite, salvo le disposizioni particolari degli statuti vigenti per i singoli fedecommessi.

Quando da una delle due Alte Parti fosse provveduto per legge alla soppressione dei fedecommessi e allo scioglimento del vincolo fedecommissario, o in altro modo fosse tolto tale vincolo, i sudditi dell'altra Parte non saranno trattati meno favorevolmente dei nazionali.

Art. 12.

Le controversie relative all'interpretazione e all'applicazione della presente Convenzione saranno sottoposte ad un arbitro che sarà designato d'accordo fra le Alte Parti Contraenti.

Art. 13.

La presente Convenzione, redatta in due esemplari, uno in lingua italiana l'altro in lingua ceca, sarà ratificata e entrerà in vigore il giorno stesso dello scambio delle ratifiche che avrà luogo a Roma il più presto possibile.

In caso di divergenza farà fede il testo italiano come lingua nota a tutti i Plenipotenziari.

In fede di che i Plenipotenziari predetti hanno sottoscritta la presente Convenzione e vi hanno apposto i loro sigilli.

Fatto a Roma, il 23 marzo 1921.

(*L. S.*) LUCIOLLI (*L. S.*) FIERLINGER
(*L. S.*) RICCI BUSATTI (*L. S.*) FAFL.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per gli affari esteri:
MUSSOLINI.

REGIO DECRETO 20 dicembre 1923, n. 3235.
Nuove circoscrizioni della marina mercantile.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 3 dicembre 1922, n. 1601, che conferisce i pieni poteri al Governo del Re;
Visto il Nostro decreto 16 novembre 1922, n. 1459, che istituisce il Commissariato per i servizi della marina mercantile;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro per la marina, udito il Commissario per i servizi della marina mercantile;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Agli effetti dell'amministrazione della Marina mercantile, il littorale del Regno è diviso in « Direzioni marittime », le quali prendono il nome dalla città capoluogo della loro circoscrizione e si suddividono in:
1° Capitanerie di porto;
2° Uffici circondariali marittimi;
3° Uffici locali marittimi;
4° Delegazioni di spiaggia.

La tabella allegata al presente decreto firmata d'ordine Nostro dal Commissario per i servizi della marina mercantile indica il numero, i capoluoghi e la circoscrizione di tutti i predetti organi.

Art. 2.

Sono devolute ai capi delle Direzioni marittime le attribuzioni finora esercitate dall'Amministrazione centrale, relative ai seguenti servizi:
a) esami di grado, rilascio di patenti;
b) nomina e revoca degli ispettori e dei periti per le visite alle navi;
c) abilitazione a perito stazzatore, revisione dei certificati di stazza;
d) concessione dell'atto di nazionalità delle navi;
e) regolamenti speciali dei porti, tariffe per imbarco e sbarco di passeggeri e loro bagagli, di merci e zavorre in quanto non siano per legge deferiti ad altre istituzioni eventualmente costituite per l'esercizio dei porti;
f) regolamenti speciali per i piloti pratici locali, e tariffe relative,
g) autorizzazione a delegazioni di spiaggia a tenere il registro dei galleggianti esenti dall'obbligo dell'atto di nazionalità;
h) regolamenti per l'esercizio dei piroscafi rimorchiatori;

i) determinazione del canone di licenza ai galleggianti previsto dal 1° comma dell'art. 33 della legge 23 luglio 1896 e dal 2° comma dell'art. 3 del R. decreto 22 marzo 1923, n. 830;

k) concessioni, per mezzo di contratto, di suolo demaniale marittimo o di spazi acquei per una durata non superiore a nove anni, sempre quando non importino speciali obblighi per l'Amministrazione e non implichino permanente alterazione del demanio marittimo e revocazione delle medesime, con la riserva di cui alla precedente lettera *e*);

l) formazione delle tabelle per l'estrazione delle sabbie e ghiaie.

Con Regio decreto, potranno essere trasferiti alle Direzioni marittime altri servizi di carattere esecutivo, attualmente esercitati dall'Amministrazione centrale.

Art. 3.

A capo delle Direzioni marittime sono posti colonnelli o tenenti colonnelli di porto; essi nella circoscrizione della Capitaneria capoluogo della Direzione esercitano anche le attribuzioni affidate dalle disposizioni vigenti ai capi di compartimento marittimo.

Nella circoscrizione della propria Capitaneria i comandanti di porto continuano ad esercitare le attribuzioni attualmente affidate ai capi di compartimento marittimo.

A coadiuvare i direttori marittimi saranno destinati ufficiali superiori del corpo delle Capitanerie di porto in qualità di comandanti in seconda.

Nulla è variato alle disposizioni vigenti circa la competenza dei capi di circondario marittimo.

Ai capi di circondario marittimo potrà essere affidata la tenuta delle matricole delle navi e della gente di mare della propria circoscrizione.

Gli uffici locali marittimi e le delegazioni di spiaggia eserciteranno le funzioni rispettivamente attribuite dalle vigenti disposizioni agli uffici di porto locali ed alle delegazioni di porto.

I servizi degli uffici locali marittimi non retti da ufficiali del corpo delle Capitanerie di porto e quelli delle delegazioni di spiaggia possono essere affidati con le norme da determinarsi con decreto Ministeriale:

a) agli archivisti od applicati delle Capitanerie di porto;

b) ai sottufficiali di porto;

c) ai sottufficiali del corpo Reale equipaggi in congedo o a riposo;

d) ai sottufficiali della Regia guardia di finanza o ad altri agenti governativi di attribuzioni affini;

i quali assumono la qualifica di « incaricato marittimo » se preposti agli uffici locali marittimi e quella di « delegato di spiaggia » se preposti a delegazioni di spiaggia.

Art. 4.

E' abrogata ogni disposizione contraria a quelle stabilite dal presente decreto che entrerà in vigore dal 1° luglio 1924.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 marzo 1924.
Atti del Governo, registro 222, foglio 20. — GRANATA.

Tabella delle nuove circoscrizioni territoriali della marina mercantile.

Direzioni marittime	Capitanerie di porto	Uffici circondariali marittimi	Limiti territoriali dei circondari	Uffici marittimi locali	Delegazioni di spiaggia
GENOVA		S. Remo	Da *Ventimiglia* incluso a *S. Remo* incluso		Ventimiglia Bordighera Ospedaletti Arma di Taggia
	Imperia (Porto Maurizio) (1)		Da *S. Remo* escluso ad *Albenga* inclusa		S. Stefano al Mare Diano Marina Laigueglia Alassio Albenga
	Savona		Da *Albenga* esclusa ad *Arenzano* escluso	Vado Varazze	Ceriale Loano Finalmarina Noli Spotorno Albissola Marina Cogoleto
		Sestri Ponente	Da *Arenzano* incluso a *Cornigliano* incluso		Arenzano Voltri Prà Pegli Cornigliano
	Genova		Da *Cornigliano* escluso a *Sori* incluso		Sampierdarena Foce Sturla Quinto Nervi Bogliasco Sori
		S. Margherita Ligure	Da *Sori* escluso a *Rapallo* incluso	Camogli	Recco Portofino Rapallo

(1) Con sezione distaccata ad Oneglia (Imperia 2°).

Direzioni marittime	Capitanerie di porto	Uffici circondariali marittimi	Limiti territoriali dei circondari	Uffici marittimi locali	Delegazioni di spiaggia
Segue GENOVA	Spezia	Sestri Levante	Da *Rapallo* escluso a *Levanto* incluso	Chiavari	Zoagli Lavagna Riva Trigoso Moneglia Deiva Framura Bonassola Levanto
			Da *Levanto* escluso al *Torrente Parmigliola*		Monterosso Vernazza Corniglia Rio Maggiore Porto Venere Le Grazie Fezzano Pertusola Lerici Foce della Magra
LIVORNO	Livorno	Viareggio (1)	Dal *Torrente Parmigliola* al *Comune di Pisa* escluso	Marina di Carrara	Marina di Massa Forte dei Marmi
			Dal *Comune di Pisa* incluso a *Piombino* incluso (compresa l'isola *Gorgona*)	P. Vecchio di Piombino	Bocca d'Arno Gorgona (isola) Vada Cecina S. Vincenzo Baratti
		Porto S. Stefano	Da *Piombino* escluso a *Graticciare* escluso	Follonica	Torre Mozza Castiglione della Pescaia Talamone Torre Saline Santa Liberata Port'Ercole
	Porto Ferraio		*Isola d'Elba* e le altre dell'Arcipelago toscano, meno *Gorgona*		Capraia (isola) Marciana Campo Monte Calamita Porto Longone Rio Marina Cavo Pianosa (isola) Montecristo (isola) Giglio (isola)

(1) Autorizzato a tenere le matricole delle navi e della gente di mare.

Direzioni marittime	Capitanerie di porto	Uffici circondariali marittimi	Limiti territoriali dei circondari	Uffici marittimi locali	Delegazioni di spiaggia
LAZIO (ROMA)	Civitavecchia		Da *Graticciare* incluso a *Fiumicino* escluso		Montaldo di Castro Porto Clementino (Tarquinia) S. Marinella Ladispoli
		Roma (1)	Il corso del *Tevere* e il litorale del *Comune di Roma*		Fiumicino Ostia
		Anzio	Da *Ostia* esclusa a *Torre Gregoriana* inclusa	Terracina	Astura Torre Vittoria Badino

N. B. — La direzione marittima del Lazio avrà sede in Roma presso il Commissariato per i servizi della marina mercantile.

Direzioni marittime	Capitanerie di porto	Uffici circondariali marittimi	Limiti territoriali dei circondari	Uffici marittimi locali	Delegazioni di spiaggia
NAPOLI	Gaeta		Da *Torre Gregoriana* esclusa al lago di *Patria* escluso, compreso il gruppo delle isole di *Ponza*		Ponza Sperlonga Elena Formia Minturno (già Traetto) Mondragone
	Napoli	Ischia	Isole d'*Ischia*, di *Ventotene* e di *S. Stefano*		Ventotene (isola) Casamicciola Foro d'Ischia Sant'Angelo
		Procida	Isola di *Procida*		
		Pozzuoli	Dal lago di *Patria* incluso a *Bagnoli* incluso, compresa l'isola di *Nisida*	Baia	Monte di Procida Torre Gaveta Bagnoli
			Da *Bagnoli* escluso a *Portici* escluso		
		Torre del Greco (1)	Da *Portici* incluso a *Torre del Greco* inclusa	Portici	Resina

(1) Ha le matricole delle navi e della gente di mare.

Direzioni marittime	Capitanerie di porto	Uffici circondariali marittimi	Limiti territoriali dei circondari	Uffici marittimi locali	Delegazioni di spiaggia
Segue NAPOLI	Castellammare di Stabia	Torre Annunziata	Da *Torre del Greco* esclusa al fiume *Sarno*		
			Dal fiume *Sarno* a *Positano* escluso	Meta	Vico Equense Piano di Sorrento Sorrento Massa Lubrense Capri (isola)
	Salerno		Da *Positano* incluso al *Comune di Sapri* incluso		Positano Praiano Amalfi Minori Maiori Cetara Vietri sul Mare Agropoli Castellabate Ogliastro Agnone (Ortodonico) Acciarolo Pioppi (Pollica) Pisciotta Palinuro Camerota Scario (S. Giovanni a Piro) Capitello Vibonati Sapri
REGGIO CALABRIA	Pizzo		Da *Sapri* escluso *San Ferdinando Rosarno* escluso		Maratea Scalea Diamante Belvedere Marittimo Cetraro (già Acquapesa) Fuscaldo Paola San Lucido Amantea Sant'Eufemia Praia d'Aieta (S. Maria le Grotte) S. Venere Tropea Nicotera

Direzioni marittime	Capitanerie di porto	Uffici circondariali marittimi	Limiti territoriali dei circondari	Uffici marittimi locali	Delegazioni di spiaggia
Segue REGGIO CALABRIA	Reggio Calabria		Da *S. Ferdinando Rosarno* incluso a *Monasterace* incluso		S. Ferdinando Rosarno Gioia Tauro Palmi Bagnara Scilla Cannitello Villa S. Giovanni Catona Gallico Pellaro Melito P. Salvo Bova Palizzi Brancaleone Bianco Bovalino Gerace Siderno Gioiosa Jonica Roccella Jonica Monasterace
		Cotrone	Da *Monasterace* esclusa alla foce del *Bradano*		Badolato Soverato Marina di Catanzaro Capo Rizzuto Torre Nuova (Cirò) Cariati Rossano Corigliano Calabro Torre Cerchiara Trebisacce Amendolara Monte Giordano Montalbano Jonico (Scanzano)
BARI	Taranto		Dalle foci del *Bradano* a *Torre Cesarea* inclusa		Torre Cesarea (Nardò)
		Gallipoli	Da *Torre Cesarea* (Nardò) esclusa a *Capo S. Maria di Leuca* incluso		Leuca (Capo S. Maria)

Direzioni marittime	Capitanerie di porto	Uffici circondariali marittimi	Limiti territoriali dei circondari	Uffici marittimi locali	Delegazioni di spiaggia
Segue BARI	Brindisi		Da *Capo S. Maria di Leuca* escluso a *Fasano* escluso		Tricase Castro Otranto S. Andrea S. Cataldo (Lecce) S. Sabina (Carovigno) Villanova (Ostuni)
	Bari		Da *Fasano* incluso a *Molfetta* esclusa		Monopoli Polignano a Mare Mola di Bari Torre Pelosa
		Molfetta (1)	Da *Molfetta* inclusa a *Barletta* esclusa		S. Spirito di Bitonto Giovinazzo Trani Bisceglie
		Barletta	Da *Barletta* inclusa a *Campomarino* escluso		Margherita di Savoia (Saline di Barletta) Manfredonia Viesti Peschici Sannenaio (Vico del Gargano) Rodi Garganico Torre Mileto Lesina Tremiti (isola)
ANCONA		Ortona	Da *Campomarino* incluso alla foce del *Tronto*		Termoli Vasto S. Vito Chietino Francavilla a Mare Pescara Silvi Rosburgo (Montepagano) Giulianova Martinsicuro Colonnella)

(1) Autorizzato a tenere le matricole delle navi e della gente di mare.

Direzioni marittime	Capitanerie di porto	Uffici circondariali marittimi	Limiti territoriali dei circondari	Uffici marittimi locali	Delegazioni di spiaggia
Segue ANCONA	Ancona		Dalla foce del *Tronto* alla foce del *Cesano*		S. Benedetto del Tronto Grottammare Cupra Marittima Pedaso Porto S. Giorgio Porto S. Elpidio a Mare Porto Civitanova Porto Recanati Numana Torrette Falconara Marittima Sinigaglia
		Pesaro	Dalla foce del *Cesano* a quella del *Tavollo*	Fano	Marotta Fiorenzuola di Focara Gabicce
	Rimini		Dalla foce del *Tavollo* al *Comune di Cesenatico* incluso		Cattolica Riccione Viserba Bellaria Cesenatico
VENEZIA		Ravenna (1)	Dal *Comune di Cesenatico* escluso alla foce del *Po di Goro*		Cervia Porto Corsini Primaro Porto Garibaldi Volano Porto di Goro
	Chioggia		Dalla foce del *Po di Goro* a *Pellestrina* esclusa		Forcello di Gnocca Tolle Porto Levante
	Venezia		Da *Pellestrina* inclusa al fiume *Aussa*		Pellestrina Alberoni Lido Tre porti Falconera Porto Lignano Porto Nogaro

(1) Autorizzato a tenere le matricole delle navi e della gente di mare.

Direzioni marittime	Capitanerie di porto	Uffici circondariali marittimi	Limiti territoriali dei circondari	Uffici marittimi locali	Delegazioni di spiaggia
TRIESTE	Trieste	Monfalcone	Dal fiume *Aussa* al fiume *Aurisina*	Grado	Sistiana
			Dal fiume *Aurisina* a *Punta Valsisana*	Capodistria	Grignano Barcola Muggia
		Pirano	Da *Punta Valsisana* a *Punta del Lago*		Isola Portorose Salvore
		Rovigno	Da *Punta del Lago* a *Punta Barbariga*	Parenzo	Valditorre Cittanova Umago Orsera
	Pola		Da *Punta Barbariga* a *Punta S. Andrea* e isole *Brioni*		Fasana Brioni Veruda Medolino Porto Badò Carnizza Traghetto Porto Albona (Rabaz)
		Volosca (1)	Da *Punta S. Andrea* ai confini dello Stato libero di *Fiume*		Fianona Moschiena Ica Abbazia
		Lussinpiccolo (1)	Isole di *Lussino*, di *Unie*, di *Sansego*, di *S. Pietro dei Nembi* ed isolotti minori	Lussingrande	Cigale Unie Sansego S. Martino Neresine S. Pietro Nembi
		Cherso	Isole di *Cherso* e *Levrera*		Ossero Caisole Faresina S. Martino di Cherso
	Zara		Territorio di *Zara*, isole di *Lagosta*, *Cazza*, *Pelagosa* ed isolotti minori		Cazza Pelagosa Lagosta
CAGLIARI	Cagliari	Carloforte	Da *Tresnuraghes* escluso a *Capo Teulada* escluso, comprese le isole *S. Pietro* e *S. Antioco*		Oristano Portoscuso Calasetta Sant'Antioco
			Da *Capo Teulada* incluso alla *Punta di Coda Cavallo* (sud dell'isola di Molara)		Torre di Porto Corallo (Villaputzu) Arbatax (Tortoli) Cala Gonone (Dorgali) Orosei Siniscola
	Maddalena		Da *Punta di Coda di Cavallo* a *Castelsardo* escluso, più l'isola di *Maddalena* e le adiacenti	Terranova Pausania	Golfo Aranci S. Teresa di Gallura
		Porto Torres	Da *Castelsardo* incluso ad *Alghero* escluso, compresa l'isola *Asinara*		Castelsardo Stintino Asinara (isola) Portò S. Nicolò
		Alghero	Da *Alghero* incluso a *Tresnuraghes* incluso		Porto Conte Bosa
CATANIA		Lipari	Le isole *Eolie*		Filicudi e Alicudi (isole) Salina (isola) Malfa Rinella Canneto Panarea (isola) Stromboli (isola)

(1) Autorizzato a tenere le matricole delle navi e della gente di mare.

Direzioni marittime	Capitanerie di porto	Uffici circondariali marittimi	Limiti territoriali dei circondari	Uffici marittimi locali	Delegazioni di spiaggia
Segue CATANIA	Messina	Milazzo	Dalla foce del fiume **Pollina** a **Milazzo** incluso		Castel di Tusa S. Stefano di Camastra Caronia Marina S. Agata di Militello Naso (Capo di Orlando) Brolo Gioiosa Marea Patti Marina Oliveri Tonnarella (Furnari)
			Da **Milazzo** escluso alla foce del fiume *Alcantara*		Faro Spadafora S. Martino Scaletta Zanclea Nizza di Sicilia S. Teresa di Riva Gallodoro (Letoianni) Giardini
	Catania		Dalla foce del fiume **Alcantara** alla foce del fiume **Lentini**	Riposto	Acireale Aci Castello
	Siracusa	Augusta	Dalla foce del fiume **Lentini** a quella del torrente **Cantiolo**		
			Dalla foce del torrente *Cantiolo* a quella del fiume **Dirillo**	Pozzallo	Avola Calabernardo (Noto) Marzamemi (Pachino) Donnalucata (Scicli) Mazzarelli (Ragusa) Punta Secca Scoglitti (Vittoria)
PALERMO	Porto Empedocle	Licata	Dalla foce del *Dirillo* a *Palma di Montechiaro* inclusa	Terranova di Sicilia	Palma di Montechiaro
			Da *Palma di Montechiaro* esclusa alla foce del fiume *Belice*, comprese le isole di *Lampedusa* e *Linosa*	Sciacca Lampedusa (isola)	Siculiana P. Palo di Menfi Linosa (isola)
	Trapani	Marsala	Dalla foce del fiume **Belice** a **Trapani** escluso		Mazzara del Vallo Marinella
			Da **Trapani** incluso a **Castellammare del Golfo** escluso, comprese le isole **Egadi** e l'isola *Pantelleria*		Pantelleria (isola) Favignana (isola) Marittimo (isola) Levanzo (isola) Bonagia S. Vito lo Capo
	Palermo		Da *Castellammare del Golfo* incluso alla foce del fiume *Pollina*		Castellammare del Golfo Balestrate Terrasini Cala di Pozzillo (Cinisi) Isola delle Femmine Ustica (isola) Porticello (Solanto) Trabia Termini Imerese Cefalù

N. B. — **Le eventuali variazioni nella istituzione o classifica degli uffici marittimi locali e nelle delegazioni di spiaggia saranno determinate con decreto del Commissario per i servizi della marina mercantile.**

Roma, addì 20 dicembre 1923.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Commissario per i servizi della marina mercantile:
CIANO

REGIO DECRETO 13 dicembre 1923, n. 3237.

Convenzione fra l'Italia ed altri Stati circa le questioni riguardanti gli Archivi.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 5 dello Statuto fondamentale del Regno;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato *ad interim* per gli affari esteri e Ministro per l'interno, di concerto col Ministro per la giustizia e gli affari di culto e col Ministro per le finanze;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione conchiusa a Roma il 6 aprile 1922, fra l'Italia, la Repubblica Austriaca, la Repubblica Cecoslovacca, lo Stato Polacco, il Regno di Romania, il Regno dei Serbi, Croati e Sloveni ed il Regno d'Ungheria, relativa alle questioni che riguardano gli Archivi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — OVIGLIO — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 marzo 1924.
Atti del Governo, registro 222, foglio 19. — GRANATA.

Convenzione tra l'Austria, la Cecoslovacchia, l'Italia, la Polonia, il Regno Serbo-Croato-Sloveno, la Romania e l'Ungheria, relative alle questioni che riguardano gli Archivi.

L'Austria, la Cecoslovacchia, l'Italia, la Polonia, il Regno Serbo-Croato-Sloveno, la Romania e l'Ungheria desiderosi di regolare le questioni che riguardano gli Archivi,

volendo concludere una convenzione a questo riguardo, le Alte Parti Contraenti hanno nominato come loro plenipotenziari:

Il Presidente federale della Repubblica Austriaca:

Il Signor Rémi Kwiatkowski, Inviato Straordinario e Ministro plenipotenziario;

Il Presidente della Repubblica Cecoslovacca:

Il signor Vlastimil Kybal, Inviato Straordinario e Ministro plenipotenziario:

Sua Maestà il Re d'Italia:

S. E. il Marchese Guglielmo Imperiali, senatore del Regno, Ambasciatore;

Il Capo dello Stato Polacco:

Il signor Maciej Loret, Incaricato d'Affari dello Stato polacco a Roma;

Sua Maestà il Re dei Serbi, Croati e Sloveni:

Il signor Ottokar Rybár, ex deputato;

Sua Maestà il Re di Romania:

Il signor Ef. Antonesco, consigliere della Corte di cassazione di Bucarest;

Sua Altezza il Reggente d'Ungheria:

Il Conte Nemes de Hidvég, Inviato Straordinario e Ministro Plenipotenziario;

I quali, dopo aver depositato i loro pieni poteri trovati in buona e debita forma, hanno convenuto quanto segue:

Art. 1.

L'Austria e l'Ungheria da un lato, e gli altri Stati firmatari della presente convenzione dall'altro, e questi ultimi tra di loro, s'impegnano a facilitare in ogni miglior modo la restituzione e la consegna di tutti gli atti, archivi, documenti ed oggetti di ogni specie, contemplati dai Trattati di San Germano e di Trianon.

La restituzione e la consegna riguardano rispettivamente:

A) Per l'Austria:

1° Trattato di San Germano, art. 191: in applicazione delle disposizioni dell'art. 184 gli atti, documenti, oggetti di antichità e d'arte e qualsiasi materiale scientifico e bibliografico asportati dai territori invasi, sia di proprietà dello Stato, sia delle Amministrazioni provinciali, comunali, ospitaliere, ecclesiastiche o di altri enti pubblici o privati;

2° Articolo 192: le cose della stessa specie di quelle contemplate al comma precedente, asportate dopo il 1° giugno 1914 dai territori ceduti, ad eccezione delle cose comperate a proprietari privati;

3° Articolo 93. gli archivi, registri, piani, titoli e documenti di qualsiasi specie, appartenenti alle Amministrazioni civili, militari, finanziarie, giudiziarie o d'altro genere dei territori ceduti, compresi tutti quelli che furono trasferiti altrove sotto la riserva del comma 2;

4° Articolo 193: gli atti, documenti e memorie storiche, posseduti dagli istituti pubblici, che hanno diretto rapporto con la storia dei territori ceduti e che furono asportati durante gli ultimi dieci anni; per ciò che concerne l'Italia questo periodo risalirà alla data della proclamazione del Regno (1861). Gli atti, documenti e memorie che non risalgano a più di venti anni, che abbiano diretto rapporto con la storia o l'Amministrazione del territorio austriaco, e che si trovassero eventualmente nei territori ceduti, saranno restituiti al Governo austriaco dagli altri Stati firmatari di questa convenzione.

5° Paragrafi 10 e 13 dell'allegato agli articoli 249 e 250: tutti gli atti, archivi, conti e atti contabili, documenti e ragguagli di ogni specie, contratti, certificati e altri titoli di proprietà, contemplati nei paragrafi suddetti, in possesso di autorità statali o di istituti controllati o garantiti dallo Stato.

Per la restituzione degli atti e documenti della stessa specie, in possesso di privati, si osserveranno le disposizioni del Trattato.

B) per l'Ungheria:

1° Trattato di Trianon; articolo 175: in applicazione delle disposizioni dell'art. 168; gli atti, documenti, oggetti di antichità e d'arte e qualsiasi materiale scientifico o bibliografico, asportati dai territori invasi, sia di proprietà dello Stato, sia delle Amministrazioni provinciali, comunali, ospitaliere, ecclesiastiche o di altri enti pubblici o privati:

2° Articolo 176: le cose della stessa specie di quelle contemplate al comma precedente, asportate dopo il 1° giugno 1914 dai territori ceduti, ad eccezione delle cose comperate a proprietari privati:

3° Articolo 77: gli archivi, registri, piani, titoli e documenti di qualsiasi specie, appartenenti alle Amministrazioni civili, militari, finanziarie, giudiziarie o d'altro genere dei territori ceduti, compresi quelli che furono trasferiti altrove, sotto la riserva del comma 2;

4° Articolo 177, comma 1° e articolo 178: gli atti, documenti e memorie storiche, posseduti dagli istituti pubblici che hanno un rapporto diretto con la storia dei territori ceduti e che furono asportati dopo il 1° gennaio 1868; per ciò che concerne l'Italia, questo periodo risalirà alla data della proclamazione del Regno (1861). Gli atti, documenti, e memorie che non risalgono a più di venti anni, che abbiano diretto rapporto con la storia o l'Amministrazione del territorio ungherese e che si trovino eventualmente nei territori ceduti, saranno restituiti al Governo ungherese dagli altri Stati firmatari di questa convenzione;

5° Paragrafi 10 e 13 dell'allegato agli articoli 232 e 233: tutti gli atti, archivi, conti e atti contabili, documenti e ragguagli di ogni specie, contratti, certificati e altri titoli di proprietà, contemplati nei paragrafi suddetti, in possesso di autorità statali o di istituti controllati o garantiti dallo Stato. Per la restituzione degli atti e documenti della stessa specie, in possesso di privati, si osserveranno le disposizioni del Trattato.

Art. 2.

La presente Convenzione si applica pure a tutto quello che concerne la comunicazione contemplata al comma 2 dell'art. 93 del Trattato di San Germano e rispettivamente al comma 2 dell'art 77 del Trattato di Trianon. In mancanza di convenzioni speciali concluse o da concludersi fra gli Stati interessati, la comunicazione relativa a questi archivi, registri, piani, documenti e titoli, implica in ispecie il libero accesso agli archivi, registri e altri depositi pubblici, contemplati agli articoli già citati dei Trattati suddetti: l'ispezione, la consultazione, la facoltà di fare copie, estratti, fotografie e riproduzioni d'altro genere, e in casi speciali di ottenere prestiti tempo-

ranei a condizione di reciprocità da parte degli Stati interessati e senza pregiudicare il funzionamento del servizio normale, come pure l'obbligo di conservare in buono stato e di non trasferire altrove gli archivi e i documenti.

Resta inteso che questo articolo non si riferisce ai documenti che riguardano esclusivamente l'Amministrazione dei territori attuali dell'Austria e dell'Ungheria.

La presente Convenzione si applica agli atti, archivi, ecc. riguardanti le antiche amministrazioni austriache, ungheresi e austro-ungheresi, non soltanto se si trovano sul territorio dell'Austria e rispettivamente dell'Ungheria, ma anche se si trovano su qualunque altro territorio dell'antica Monarchia trasferito agli altri Stati contraenti.

Art. 3.

La restituzione e la consegna saranno eseguite direttamente dall'uno all'altro Stato nel modo seguente:

1° Ognuno degli Stati contraenti designerà entro un mese dall'entrata in vigore di questa Convenzione, uno o più tecnici per esaminare gli atti, archivi, registri, piani, titoli e documenti di ogni specie, contemplati nell'art. 1;

2° Compiuto questo esame, ogni perito comunicherà un elenco degli atti, archivi, ecc., che egli reclama per il suo paese, alla persona designata a questo scopo dallo Stato dove gli atti si trovano, affinchè lo esamini; ove ne sia il caso, la restituzione sarà fatta immediatamente dagli organi del detto Stato;

3° Se nel corso del procedimento, il perito o lo Stato detentore constata che si tratta di atti, archivi, ecc. che interessano un terzo Stato contraente, che potrebbe reclamarli, gli Stati interessati ne saranno informati e potranno, entro un mese dal giorno in cui avranno ricevuto l'informazione, delegare uno o più periti per definire in via amichevole la questione dell'attribuzione definitiva degli atti, archivi, ecc. di cui si tratta;

4° In tutti i casi di disaccordo circa l'applicazione dei paragrafi 2 e 3 e in mancanza di una convenzione fra gli Stati interessati, la questione sarà deferita, qualora due soli Stati vi siano interessati, a due esperti designati dai due Stati interessati e ad un presidente arbitro, eletto di comune accordo dai detti periti; un solo arbitro, nominato di comune accordo, deciderà in tutti i casi in cui la controversia interessi più Stati. In caso di disaccordo sulla nomina dell'arbitro presidente o dell'arbitro unico, questi saranno eletti dal Presidente della Confederazione Elvetica e, in caso di impedimento, dal Presidente del Consiglio della Società delle Nazioni, fra gli specialisti sudditi di un paese diverso dagli Stati contraenti.

Se uno o più Stati interessati non designano il loro perito entro due mesi dalla notifica che sarà loro fatta, l'arbitro presidente o l'arbitro unico sarà nominato in conformità delle disposizioni suddette, a richiesta delle altre Parti;

5° I periti e l'arbitro, nominati in conformità del paragrafo 4, saranno competenti anche per decidere se sia il caso di fare le comunicazioni previste agli articoli 93, comma 2, del Trattato di San Germano e 77 comma 2 del Trattato di Trianon, di rilasciare copie, ecc.;

6° Per ciò che concerne l'esecuzione della presente Convenzione, le Alte Parti Contraenti si impegnano ad assicurare ai periti ed agli arbitri, libero accesso a tutti i luoghi nei quali si trovano gli atti, sia nella loro sede principale abituale, sia nelle succursali od in qualsiasi altro luogo e ciò senz'altra restrizione che quelle contenute nel comma 2 del presente articolo. Le Alte Parti contraenti si impegnano del pari ad assicurare loro la consultazione degli inventari, cataloghi, ecc., nonchè degli atti di carattere amministrativo e che appartengano alle amministrazioni ed agli istituti rispettivi e di facilitare loro in ogni modo il compimento del loro incarico, senza pregiudizio delle disposizioni interne di ogni paese, relative alla pubblicità degli atti di cui si tratta.

Resta inteso che l'accesso libero si riferisce solo agli atti compilati sotto l'antico regime in Austria e in Ungheria e che l'accesso avverrà nelle ore di servizio e in presenza di un funzionario delle amministrazioni in parola.

7° Le Alte Parti contraenti si impegnano a conservare integralmente tutti gli archivi, atti, ecc., contemplati in questa Convenzione e che siano attualmente in loro possesso, finchè siano compiute la restituzione e la consegna contemplate all'articolo 1, ad astenersi da ogni altro provvedimento contemplato nella presente Convenzione, ispecie a non procedere ad alcuna cernita degli atti di cui si tratta, senza averne prima dato avviso a tutti gli altri Stati contraenti e senza averne ricevuta l'autorizzazione. Qualora una risposta al detto avviso non sia stata data entro il termine di tre mesi dal giorno in cui sia stato ricevuto, si potrà procedere alla cernita.

8° Le spese eventuali e gli onorari dell'arbitro saranno determinati e ripartiti di comune accordo dai periti previsti al comma precedente.

In caso di disaccordo e in mancanza di una convenzione speciale conclusa o da concludersi fra gli Stati interessati, ogni questione relativa alle dette spese e indennità sarà risolta secondo la procedura stabilita dal presente articolo.

9° I provvedimenti summenzionati, per quanto forma oggetto dei paragrafi 5 dell'art. 1-A e 5 dell'art. 1-B di questa Convenzione, non escludono che siano eseguite le restituzioni secondo le altre disposizioni ed in base alle norme stabilite dai Trattati di San Germano e di Trianon.

Art. 4.

Articolo 274 (Trattato di San Germano) comma 2° e articolo 257 (Trattato di Trianon) comma 2°. Per quanto concerne gli archivi, registri e piani relativi al servizio della proprietà industriale, letteraria e artistica, fino allo smembramento della Monarchia Austro-Ungarica, le Alte Parti contraenti si accordano reciprocamente un diritto di uso comune per quanto concerne i rispettivi sudditi, quando la loro trasmissione e comunicazione non sia possibile senza pregiudicare il regolare andamento del servizio e gli interessi comuni. Per conseguenza ognuno degli Stati interessati avrà il diritto di fare a proprie spese e, occorrendo, anche per mezzo di propri mandatari, senza obbligo di pagare qualsiasi tassa od imposta, copie autentiche o semplici, fotografie o disegni dei registri, piani e, in generale, di tutti gli atti, documenti e allegati, relativi ai diritti dei propri sudditi; le amministrazioni presso le quali si trovano gli archivi, registri e piani sono tenute a rilasciare, su domanda delle parti interessate, delle copie autentiche od ordinarie delle iscrizioni, dei piani e di tutti gli allegati che le riguardano, senza che possano essere perciò imposte tasse od oneri diversi o maggiori che ai sudditi del proprio Stato.

Art. 5.

A) Per l'Austria:

1° Trattato di San Germano, articolo 196. Per quanto riguarda gli oggetti di carattere artistico, archeologico, scientifico e storico, facenti parte delle collezioni che appartenevano un tempo al Governo della Monarchia Austro-Ungarica o alla Corona, qualora non formino oggetto di altre disposizioni del Trattato suddetto, l'Austria si impegna:

a) a negoziare cogli Stati interessati, quando ne sia richiesta, un accordo amichevole in virtù del quale qualsiasi parte delle collezioni anzidette o qualsiasi di quegli oggetti che facciano parte del patrimonio intellettuale dei distretti ceduti col Trattato di San Germano, potranno essere restituiti a titolo di reciprocità al loro distretto di origine. Per quanto concerne il patrimonio intellettuale dei territori ceduti col Trattato di Trianon, e che apparteneva al Governo della Monarchia Austro-Ungarica o alla Corona, l'Austria si dichiara pronta a negoziare un accordo con gli Stati interessati sulla base di concessioni reciproche;

b) a nulla alienare o disperdere di tali collezioni e a non disporre di tali oggetti per venti anni, almeno che un accordo speciale non sia intervenuto prima della scadenza di questo termine, ma a garantire la loro sicurezza e la loro buona conservazione ed a tenerli, cogli inventari, cataloghi e documenti amministrativi relativi alle dette collezioni, a disposizione degli studiosi e dei periti, sudditi delle Potenze firmatarie alleate e associate.

B) Per l'Ungheria:

Trattato del Trianon, art. 177; comma 2-5. Per quanto riguarda gli oggetti o documenti di carattere artistico, archeologico, scientifico e storico facenti parte delle collezioni che appartenevano un tempo al Governo della Monarchia Austro-Ungarica o alla Corona, qualora non formino oggetto di altre disposizioni del Trattato suddetto, l'Ungheria s'impegna:

a) a negoziare cogli Stati interessati, quando ne sia richiesta, un accordo amichevole, in virtù del quale qualsiasi parte delle collezioni anzidette o qualsiasi di quegli oggetti o documenti che dovrebbero appartenere al patrimonio intellettuale dei detti Stati, potranno essere restituiti, a titolo di reciprocità, al loro paese di origine;

b) a nulla alienare o disperdere di tali collezioni e a non disporre di alcuno di tali oggetti per venti anni, almeno che un accordo speciale non sia intervenuto, prima della scadenza di questo termine; ma a garantire la loro sicurezza e la loro buona conservazione ed a tenerli, cogli inventari, cataloghi e documenti amministrativi relativi alle dette collezioni, a disposizione degli studiosi e dei periti, sudditi di ciascuna delle Potenze firmatarie, alleate ed associate. Reciprocamente, l'Ungheria avrà il diritto di rivolgersi ai detti Stati ed in ispecie all'Austria, per negoziare alle stesse condizioni suddette gli accordi per il rimpatrio delle collezioni, documenti e oggetti sopraindicati, ai quali si applicheranno le garanzie previste al comma *b*).

2° Gli Stati che intendono far domanda prevista all'art. 196 del Trattato di San Germano o all'art. 177 del Trattato di Trianon, ne informeranno l'Austria e rispettivamente l'Ungheria entro un anno dall'entrata in vigore di questa Convenzione: presenteranno quindi entro vent'anni dall'entrata in vigore del Trattato di San Germano, per quanto concerne l'Ungheria, una domanda particolareggiata, indicandovi le collezioni, gli oggetti e i documenti reclamati, come pure le condizioni di reciprocità che lo Stato reclamante crede di poter offrire.

Negli accordi da concludersi si stipuleranno le modalità per definire le controversie che sorgessero circa l'esecuzione di questi accordi.

Art. 6.

Le disposizioni di questa Convenzione non pregiudicano in nessun modo quelle dei Trattati di San Germano e di Trianon, nè i diritti della Commissione delle Riparazioni, in ispecie per quanto concerne la sua competenza a norma del comma 2° dell'art 192 del Trattato di San Germano e del comma 2° dell'art. 176 del Trattato di Trianon. Resta inteso altresì che le disposizioni delle convenzioni già concluse tra l'Austria e rispettivamente l'Ungheria con l'una o l'altra delle Alte Parti Contraenti, in ispecie quelle della convenzione fra l'Austria e l'Italia, firmata a Vienna il 4 maggio 1920 e della Convenzione fra l'Austria e la Czecoslovacchia, firmata a Praga il 18 maggio 1920, conserveranno del pari tutta la loro efficienza.

La presente Convenzione non potrà neppure pregiudicare gli altri accordi speciali già conclusi, o che potrebbero essere conclusi in seguito, fra l'uno e l'altro degli Stati interessati.

Art. 7.

La presente Convenzione sarà ratificata al più presto possibile.

Ciascuno Stato trasmetterà la propria ratifica al Governo Italiano, che ne darà comunicazione a tutti gli altri Stati firmatari.

Le ratifiche rimarranno depositate negli Archivi del Governo Italiano.

La presente Convenzione entrerà in vigore per ogni Stato firmatario, alla data del deposito della propria ratifica, e da questo momento avrà efficacia fra gli Stati che avranno proceduto al deposito delle loro ratifiche.

In fede di che i plenipotenziari suddetti hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto a Roma, il 6 aprile 1922 in italiano e in francese, i due testi facendo egualmente fede, in un solo esemplare che rimarrà depositato negli Archivi del Governo del Regno d'Italia e copie autentiche del quale saranno rimesse a ciascuno degli Stati firmatari.

Per:

L'Austria: Rémi Kwiatkowski.
La *Cecoslovacchia*: Vlastimil Kybal. : Sous réserve de la Déclaration ci-jointe
L'Italia: Imperiali.
La *Polonia*: Maciej Loret.
Il *Regno Serbo-Croato-Sloveno*: Dr. Rybár.
La *Romania*: Ef. Antonesco.
L'Ungheria: Nemes.

DICHIARAZIONE DELLA DELEGAZIONE POLACCA.

La Delegazione polacca ha l'onore di dichiarare che animata dal desiderio di vedere accettata da tutte le Alte Parti contraenti la presente Convenzione, essa non insiste sulle riserve formulate il 7 giugno 1921, esprimendo nello stesso tempo il voto che le negoziazioni da iniziarsi tra la Polonia e l'Austria daranno piena ed intiera soddisfazione ai punti di vista sostenuti dal Governo polacco, riguardo agli Archivi; la Delegazione polacca inoltre ha l'onore di dichiarare che la firma della presente Convenzione non deve essere intesa come accettazione da parte del Governo polacco delle proposte sugli Archivi contenute nella nota del Ministero Federale degli Affari Esteri di Austria rimessa nel mese di gennaio ultimo alla Legazione di Polonia di Vienna.

Fatto a Roma, il 6 aprile 1922.

Per la *Polonia*: Maciej Loret.

DICHIARAZIONE DELLA DELEGAZIONE CECOSLOVACCA.

La Delegazione cecoslovacca dichiara di non firmare la presente Convenzione concernente gli Archivi, nel testo attuale, che con le seguenti riserve: all'art. 1. lett *A*, numeri 1 e 4, e lett *B*, numero 1 e 4, essa mantiene le parole dei rispettivi Trattati di pace: « *Tutti* gli atti, ecc. »;

all'articolo 2, 2° capoverso, essa intende espressamente che la riserva fatta dall'Austria e dall'Ungheria, vale egualmente per la Cecoslovacchia e che questa riserva non può in alcun caso, impedire il libero accesso ai pubblici depositi, previsti al capoverso 1 dello stesso articolo;

all'articolo 3, numero 3, sotto l'espressione: « ove ne sia il caso » essa intende il caso d'accordo fra lo Stato interessato e lo Stato detentore e non ammette il caso di contestazione.

Fatto a Roma, il 6 aprile 1922.

Per la *Cecoslovacchia*: Vlastimil Kybal.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per gli affari esteri:
MUSSOLINI.

REGIO DECRETO 11 novembre 1923, n. 3240.

Norme per il funzionamento della scuola superiore di telegrafia e telefonia istituita col R. decreto 19 agosto 1923, n. 2483.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 19 agosto 1923, n. 2483;

Inteso il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le poste ed i telegrafi di concerto con i Ministri per le finanze, per la pubblica istruzione e per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvato e reso esecutivo l'unito regolamento firmato d'ordine Nostro dal Ministro proponente, che contiene le norme per il funzionamento della Scuola superiore di telegrafia e telefonia istituita col R. decreto 19 agosto 1923, n. 2483.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 novembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — COLONNA DI CESARÒ — DE' STEFANI — GENTILE — CORBINO.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 marzo 1924.
Atti del Governo, registro 222, foglio 33. — GRANATA.

Regolamento della Scuola superiore di telegrafia e telefonia.

TITOLO I.

Ammissione — Funzionamento della Scuola — Esami.

Art. 1.

La Scuola superiore di telegrafia e telefonia è posta sotto l'alta sorveglianza di S. E. il Ministro per le poste ed i telegrafi ed è diretta dal direttore dell'Istituto superiore postale, telegrafico e telefonico assistito dal Consiglio direttivo di cui all'art 9 del Regio decreto 19 agosto 1923, n. 2483, sulla istruzione professionale, in telegrafia e telefonia.

Art. 2.

Sono ammessi alla Scuola in qualità di allievi o di uditori le persone contemplate dagli articoli 3 e 4 del precitato R. decreto 19 agosto 1923, n. 2483.

I dipendenti designati dalle Amministrazioni civili e militari dello Stato a norma dell'art. 3 del R. decreto medesimo non dovranno avere una età superiore ai 35 anni alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di cui al seguente art. 4.

Art. 3.

L'apertura della Scuola è preannunziata con avviso pubblicato entro il mese di agosto sul bollettino ufficiale del Ministero delle poste e dei telegrafi e con affisso sugli albi della Scuola di applicazione degli ingegneri e della Regia università di Roma.

Art. 4.

Tutti coloro che desiderano di essere ammessi alla Scuola superiore telegrafica telefonica o in qualità di allievi o in qualità di uditori dovranno presentare apposita domanda su carta bollata da L. 1.25

Le domande corredate dai necessari documenti dovranno essere rimesse alla direzione della Scuola non oltre il 30 settembre.

La Regia scuola di applicazione degli ingegneri di Roma dovrà entro la menzionata data far pervenire alla Direzione predetta gli elenchi degli studenti che si propongono per l'ammissione alla Scuola.

Le stesse norme saranno seguite dalle Amministrazioni dello Stato per la designazione dei funzionari da ammettersi come allievi o come uditori alla Scuola stessa. Dette Amministrazioni dovranno però comprovare mediante indicazioni da apporsi nei rispettivi elenchi che i funzionari posseggono i titoli di studio richiesti.

Art. 5.

Agli interessati sarà data partecipazione dell'esito della loro domanda non più tardi del 15 ottobre. Analoga comunicazione sarà fatta entro il detto termine alle Amministrazioni dello Stato circa funzionari da esse designati per la frequenza della Scuola.

Nei casi dubbi il direttore sottoporrà le domande o le proposte di ammissioni al parere del Consiglio direttivo.

Art. 6.

Le tasse di ammissione alla Scuola di cui all'art. 10 del R. decreto 19 agosto 1923, n. 2483, da pagarsi all'ufficio demaniale, potranno essere versate in due rate: la prima all'atto dell'iscrizione, la seconda non più tardi del 15 aprile. Prima della chiusura dell'anno scolastico dovrà poi essere pagata alla segreteria della Scuola la prescritta sovratassa di esame.

Art. 7.

Prima dell'inizio delle lezioni tanto gli allievi che gli uditori dovranno rimettere la loro fotografia debitamente vidimata alla segreteria della Scuola la quale provvederà a rilasciare a ciascun allievo od uditore l'apposito libretto d'iscrizione.

Nel ritirare i loro libretti d'iscrizione gli studenti estranei alle Amministrazioni dello Stato depositeranno alla segreteria la somma di L. 50 a titolo di cauzione per indennizzo dei danni che eventualmente dovessero arrecare alle suppellettili o ai materiali di laboratorio Non più tardi di un mese dall'apertura dei corsi i libretti di cui sopra, firmati dagli insegnanti dei quali lo studente dovrà seguire i corsi, saranno consegnati alla Segreteria, la quale dopo averli trascritti nel registro della carriera scolastica li restituirà agli studenti.

Art. 8.

I corsi della Scuola durano un anno scolastico; dal 15 novembre al 15 giugno successivo.

Le vacanze durante l'anno scolastico sono quelle fissate nel calendario scolastico vigente presso la Regia scuola di applicazione degli ingegneri di Roma.

Art. 9.

Ciascun insegnamento è impartito mediante lezioni della durata di un'ora in numero di 2 per settimana in base ai programmi ed agli orari approvati dal Consiglio direttivo della Scuola.

Le esercitazioni pratiche possono avere una durata massima di due ore per ogni materia.

Art. 10.

Per quanto riflette la disciplina, gli allievi si considerano in ufficio qualora appartengano ad una Amministrazione dello Stato.

Le mancanze commesse dagli allievi nei riguardi della Scuola sono punite:

1° Con l'ammonizione verbale data dal direttore;

2° Con l'ammonizione scritta deliberata dal Consiglio direttivo e pubblicata all'albo della Scuola;

3° Con l'esclusione definitiva dalla Scuola deliberata dal Consiglio.

Art. 11.

Chi per qualsiasi ragione, anche di malattia è rimasto assente dalle lezioni per due mesi consecutivi o per 75 giorni in totale non può continuare i corsi

Art. 12.

Gli esami consistono in prove orali e pratiche.

Essi vertono su tutto il programma svolto per ogni materia durante l'anno scolastico ed hanno luogo entro il mese di luglio nei giorni e nelle ore che, su proposta del direttore della Scuola, saranno stabiliti dal Consiglio direttivo, il quale pure deciderà circa la composizione delle singole Commissioni esaminatrici.

I giudizi sugli esami sono dati per ciascuna materia da una Commissione di tre membri e sono espressi da frazione col denominatore 100

Per la sufficienza il numeratore deve essere almeno 60.

Per l'ammissione agli esami tanto gli allievi che gli uditori dovranno dimostrare di essere in regola con i pagamenti delle tasse e versare non più tardi del 15 giugno la prescritta sovratassa di esame.

Entro la data suddetta essi dovranno presentare alla segreteria i libretti d'iscrizione muniti della firma di frequenza degli insegnanti.

Art. 13.

Coloro che nell'esame dei singoli corsi non raggiungono il minimo dei voti stabiliti per la sufficienza, sono ammessi per una volta soltanto agli esami di riparazione che avranno luogo entro il mese di ottobre.

Art. 14.

I diplomi di cui all'art. 5 del R. decreto 19 agosto 1923, n. 2483 saranno sottoscritti dal direttore della Regia scuola di applicazione degli ingegneri di Roma e dal direttore della Scuola superiore di telegrafia e telefonia.

Quest'ultimo sottoscriverà i certificati da rilasciarsi agli uditori previo pagamento dei diritti di bollo.

Per i diplomi, oltre che i diritti di bollo, dovrà essere rimborsato il costo della relativa pergamena.

TITOLO II.

Direzione della Scuola — Insegnanti.

Art. 15.

Il direttore risponde del regolare funzionamento della Scuola e del mantenimento della disciplina.

Art. 16.

Il Consiglio direttivo della Scuola approva gli orari, delibera sui programmi e sugli esami, decide le controversie scolastiche, salvo ricorso al Ministro e delibera su tutte le altre questioni che concernono l'indirizzo, lo sviluppo ed il funzionamento della Scuola.

Art. 17.

La Scuola avrà un segretario che sarà scelto dal direttore tra i funzionari addetti all'Istituto e due preparatori scelti tra i meccanici in servizio dell'Istituto stesso.

Art. 18.

I professori ordinari sono nominati in seguito a concorso per le materie fondamentali di cui all'art 2 del R. decreto 19 agosto 1923, n. 2483.

I concorrenti dovranno presentare almeno due memorie originali riflettenti la materia su cui verte il concorso La Commissione giudicatrice di cui all'art 6 del precitato R. decreto dovrà tenere

conto oltrechè dei lavori compiuti dai canditati anche degli uffici da questi tenuti in relazione alla materia da insegnare.

Art. 19.

Le pubblicazioni riguardanti la materia dei concorsi, delle nomine e delle promozioni saranno fatte nei bollettini dei Ministeri delle poste e dei telegrafi e della pubblica istruzione.

Il bando di concorso è pubblicato altresì nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per le poste ed i telegrafi:
COLONNA DI CESARÒ.

REGIO DECRETO-LEGGE 22 febbraio 1924, n. 268.

Applicazione di magistrati alla Prima Presidenza e alla Procura generale della Corte di cassazione del Regno.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 24 marzo 1923, n. 601, col quale, soppresse le Corti di cassazione di Torino, Firenze, Napoli e Palermo, fu resa unica per tutto il Regno, anche in materia civile, l'attività della Corte di cassazione;

Visto il R. decreto 2 dicembre 1923, n. 2618, col quale fu modificato l'ordinamento della Corte di cassazione del Regno;

Considerato che, per agevolare il compito essenziale della Corte di cassazione del Regno di mantenere l'uniformità dell'indirizzo giurisprudenziale da essa segnato alle altre magistrature, in conformità dello scopo cui fu diretta la riforma dell'istituto della Corte di cassazione, rendesi opportuno applicare, presso la Prima Presidenza e la Procura generale della Corte di cassazione alcuni magistrati, i quali, seguendo assiduamente l'attività giurisdizionale delle varie Sezioni della Corte, e i lavori degli uffici della Procura generale, tanto in materia civile quanto in materia penale, ne colgano le concordanze e ne segnalino prontamente le difformità attraverso l'esame metodico delle decisioni e delle motivazioni; onde i capi e i componenti della Corte di cassazione possano sempre rendersi conto delle tendenze che la giurisprudenza dell'una e dell'altra Sezione vada assumendo (sui vari argomenti) e coordinarle per la migliore e uniforme applicazione della legge;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Presso la Prima Presidenza della Corte di cassazione del Regno sono addetti tre magistrati di grado non superiore a consigliere di Corte di appello o parificato, che sono alla diretta dipendenza del Primo presidente della Corte di cassazione del Regno, dal quale ricevono le istruzioni occorrenti per il loro lavoro. Egualmente, presso la Procura generale della Cassazione del Regno, è addetto un magistrato di pari grado, alla diretta dipendenza del procuratore generale. Ai detti magistrati può essere applicata la disposizione del primo comma dell'art. 158 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2780, non oltre però i limiti di cui al terzo comma dell'articolo stesso.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 febbraio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — OVIGLIO — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 7 marzo 1924.
Atti del Governo, registro 222, foglio 31. — GRANATA.

REGIO DECRETO-LEGGE 24 gennaio 1924, n. 269.

Modificazioni al R. decreto-legge 7 novembre 1920, n. 1638, relativo al servizio degli addetti commerciali.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 11 novembre 1923, n. 2395;

Visto il R. decreto-legge 7 novembre 1920, n. 1638, modificato dal R. decreto-legge 22 dicembre 1921, n. 2112;

Visto il R. decreto-legge 11 gennaio 1923, n. 139;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il comma 1°, dell'art. 9 del R. decreto-legge 7 novembre 1920, n. 1638, è modificato come appresso:

« Gli addetti commerciali all'estero sono nominati in seguito a speciale pubblico concorso ».

Al comma 2°, lettera *c)* del predetto art. 9 è sostituito il seguente: « conoscenza, da accertarsi mediante esami, di almeno tre lingue estere, una delle quali lasciata in facoltà del candidato, le altre determinate dal bando di concorso.

« Sarà titolo di preferenza la conoscenza della lingua del Paese di destinazione ».

Il comma 2°, dell'art. 10, del citato R. decreto-legge 7 novembre 1920, n. 1638, è modificato come segue:

« La Commissione decide in base ai titoli prodotti e alle risultanze dell'esame in lingue estere, a norma della lettera *c)* dell'articolo precedente. Essa ha, tuttavia, facoltà di sottoporre i candidati oltre che agli esperimenti riflettenti le lingue, anche ad altre prove, sia scritte, che orali ».

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 gennaio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CORBINO.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 7 marzo 1924.
Atti del Governo, registro 222, foglio 32. — GRANATA.

REGIO DECRETO 17 febbraio 1924, n. 260.

Erezione in Ente morale dell'Opera pia Ospedale del SS. Crocifisso, in Monte San Giovanni Campano.

N. 260. R. decreto 17 febbraio 1924, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, l'Opera pia Ospedale del SS. Crocifisso con sede nel comune di Monte San Giovanni Campano, viene eretta in Ente morale sotto l' amministrazione della Congregazione di carità di cui faranno parte, in quanto amministratrice dell'ospedale anzidetto, due altri componenti designati dai « Luoghi pii » e dalla Confraternita della Buona Morte, e col decreto medesimo viene approvato lo statuto organico dell'Ente.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 marzo 1924.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 7 febbraio 1924.

Proroga di poteri dei Commissari straordinari di Trapani, Mazzè, Monte S. Giuliano, Burgos, Montegallo, Lurago Marinone, Bultei e Bergamo.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri a S. M. il Re, in udienza del 7 febbraio 1924, sul decreto che proroga i poteri dei Regi commissari di Trapani, Mazzè (Torino), Monte S. Giuliano (Trapani), Burgos (Sassari), Montegallo (Ascoli Piceno), Lurago Marinone (Como), Bultei (Sassari), e Bergamo.

SIRE,

Mi onoro sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà lo schema di decreto che proroga di tre mesi i poteri dei Regi commissari dei comuni di Trapani, Mazzè (Torino), Monte San Giuliano (Trapani), Burgos (Sassari), Montegallo (Ascoli Piceno), Lurago Marinone (Como), Bultei (Sassari) e Bergamo, per dar modo agli amministratori straordinari di completare la sistemazione della finanza e dei pubblici servizi e non ravvisandosi, d'altronde, conveniente, attesa la situazione dei partiti locali, di indire subito le elezioni per la ricostituzione delle normali rappresentanze.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri:

Veduti i Nostri precedenti decreti in data 2 settembre, 24 settembre, 7 ottobre, 21 ottobre e 31 ottobre 1923, con cui vennero sciolti i Consigli comunali di Trapani, Mazzè in provincia di Torino; Monte San Giuliano in provincia di Trapani; Burgos in provincia di Sassari; Montegallo in provincia di Ascoli Piceno; Lurago Marinone in provincia di Como; Bultei in provincia di Sassari, e Bergamo;

Veduta la legge comunale e provinciale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione dei Consigli comunali di Trapani, Mazzè, Monte S. Giuliano, Burgos, Montegallo, Lurago Marinone, Bultei e Bergamo, è prorogato di tre mesi.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto

Dato a Roma, addì 7 febbraio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 31 gennaio 1924.

Scioglimento del Consiglio provinciale di Sassari e nomina della Commissione straordinaria.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 31 gennaio 1924, sul decreto che scioglie il Consiglio provinciale e nomina la Commissione straordinaria incaricata della provvisoria amministrazione della provincia di Sassari.

MAESTÀ,

Il progressivo affermarsi delle correnti politiche nazionali ed il conseguente mutamento della compagine dei partiti locali hanno, a mano a mano, trasformato la composizione dei vari gruppi costituenti il Consiglio provinciale di Sassari, rendono sempre più travagliata e difficile la vita della Deputazione, che, dopo varie e successive crisi, ha visto scemare, anzichè rinvigorire, il prestigio ed il consenso necessario per l'esplicazione della propria attività.

In tale situazione, alle dimissioni recentemente rassegnate dalla Deputazione provinciale, seguirono quelle di ventiquattro consiglieri, sui quaranta assegnati alla Provincia; e poichè per precedenti dimissioni e decessi mancavano già altri tre consiglieri, è venuta a verificarsi l'ipotesi prevista dall'art. 280 della legge comunale e provinciale, per la rinnovazione integrale del Consiglio

Non consentendo però le condizioni locali dello spirito pubblico una sollecita convocazione dei comizi elettorali, appare indispensabile lo scioglimento del Consiglio provinciale con la conseguente nomina della Commissione straordinaria per la provvisoria amministrazione della Provincia. A ciò provvede lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli art. 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con Regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, nonchè i Regi decreti in data 24 settembre 1923, numeri 2008 e 2074;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio provinciale di Sassari è sciolto.

Art. 2.

A far parte della Commissione straordinaria incaricata, a norma di legge, della amministrazione provvisoria di detta provincia, fino all'insediamento del nuovo Consiglio provinciale, sono chiamati oltre il Vice-prefetto, presidente, i signori:

1. Cav. avv. Attilio Fais;
2. Avv. Antonio Lissia;
3. Cav. uff. avv. Lare Marghinotti;
4. Avv. Antonio Meloni;
5. Avv. Salvatore Siotto;
6. Sig. Mario Tola.

Art. 3.

Alla predetta Commissione straordinaria sono conferiti i poteri del Consiglio provinciale, a norma del citato decreto 24 settembre 1923, n. 2074.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 31 gennaio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

DECRETO MINISTERIALE 25 febbraio 1924.

Revoca del decreto Ministeriale 28 novembre 1923 nei riguardi dello scioglimento delle amministrazioni dell'Istituto sordomuti e dell'Opera pia scrofolosi poveri di Pavia.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI DELL'INTERNO
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Veduto il decreto Ministeriale 22 novembre 1923, con il quale si dichiaravano sciolte, ai sensi del R. decreto 26 aprile 1923, n. 976, le amministrazioni degli Asili di carità per l'infanzia, dell'Istituto Nascimbene, dello Istituto sordomuti e dell'Opera pia scrofolosi poveri di Pavia, affidandosi la gestione delle Opere pie medesime al sig. cav. uff. dott. Domenico Campanelli, vice Prefetto di Pavia;

Viste le note 30 gennaio ed 8 febbraio 1924, n. 1810, e 2893 del Prefetto di Pavia;

Visto il R. decreto 26 aprile 1923, n. 976;

Decreta:

Il sopraindicato decreto 22 novembre 1923, è revocato nei riguardi dell'Istituto sordomuti e dell'Opera pia scrofolosi poveri.

Roma, addì 25 febbraio 1924.

p. *Il Ministro*: FINZI.

DECRETO MINISTERIALE 29 febbraio 1924.

Proroga al 31 marzo 1924 dell'autorizzazione al Casellario centrale a rilasciare attestati, in sostituzione del casellario del soppresso Tribunale di Rieti.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER LA GIUSTIZIA E GLI AFFARI DI CULTO

Veduta la motivata proposta dei capi della Corte d'appello di Roma, in data 28 febbraio 1924, n. 456;

Veduto l'art. 13 capoverso del R. decreto 15 luglio 1923, n. 1562;

Ritenuta la necessità di accogliere la proposta stessa;

Decreta:

E' prorogata dal 29 febbraio al 31 marzo 1924, l'autorizzazione al casellario centrale del Ministero della giustizia a rilasciare per gl'individui nati nei Comuni già dipendenti dal soppresso Tribunale di Rieti attestati equipollenti ai certificati menzionati negli articoli 621 e seguenti del Codice di procedura penale.

A tali attestati si applicano, per quanto è possibile, le norme vigenti pei certificati dei casellari giudiziali.

I cartellini compilati nel detto periodo di tempo per i suaccennati individui sono inviati al casellario centrale.

Roma, addì 29 febbraio 1924.

***Il Ministro*: OVIGLIO.**

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO.

(2ª *pubblicazione*).

AVVISO DI SMARRIMENTO BUONI.

In analogia di quanto è disposto dagli articoli 469 al 471 del regolamento di contabilità generale dello Stato, approvato con R. decreto 4 maggio 1885, n. 3074, si notifica che è stata smarrita la raccomandata n. 229 spedita da questa Direzione generale il 29 novembre 1923 alla Tesoreria provinciale di Roma contenente i seguenti buoni del tesoro novennali nominativi della seconda serie:

Numero d'iscrizione dei titoli		Capitale	Numero dei buoni al portatore rappresentati dal titolo	a favore di
512	L.	1.000	208.175/6	Guatelli Rosa fu Luigi moglie di Murialdo Luigi.
496	»	2,000,000	1.810.401 a 1.814.400	Istituto nazionale delle assicurazioni in Roma
497	»	2,000,000	1.814.401 » 1.818.400	
498	»	2,000,000	1.818.401 » 1.822.400	
499	»	2,000,000	1.822.401 » 1.826.400	
500	»	2,000,000	1.826.401 » 1.830.400	
540	»	40,000	1.477.041 » 1.477.120	Boncompagni-Ludovisi Maria fu Rodolfo moglie di Caffarelli Francesco. Il presente buono è rinvestito come parte della dote della titolare ai sensi del decreto 3 novembre 1922 del Tribunale di Roma.
541	»	40,000	1.477.121 » 1.477.200	
542	»	40,000	1.477.201 » 1.477.280	
543	»	40,000	1.477.281 » 1.477.360	
544	»	40,000	1.477.361 » 1.477.440	
545	»	40,000	1.477.441 » 1.477.520	
546	»	40,000	1.477.521 » 1.477.600	
547	»	40,000	1.477.601 » 1.477.680	
548	»	40,000	1.477.681 » 1.477.760	
549	»	40,000	1.477.761 » 1.477.840	
550	»	40,000	1.484.841 » 1.484.920	
551	»	40,000	1.484.921 » 1.484.960 1.511.361 » 1.511.400	
552	»	48,000	1.511.401 » 1.511.480 429.821 » 429.830 117.897 » 117.902	

Anche agli effetti dell'art. 715 del Codice civile si diffida chiunque abbia rinvenuto i detti titoli a consegnarli subito alla Direzione generale del tesoro trattandosi ormai di titoli di nessun valore perchè già sostituiti.

Roma, 25 febbraio 1924.

Il direttore generale: CONTI ROSSINI

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

ISPETTORATO GENERALE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Bollettino N. 58

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 8 marzo 1924.

	Media		Media
Parigi	86 68	Belgio	75 39
Londra	101 221	Olanda	8 75
Svizzera	406 22	Pesos oro	18 25
Spagna	286 75	Pesos carta	8 03
Berlino	—	New York	23 709
Vienna	0 0335	Oro	457 47
Praga	68 50		

Media dei consolidati negoziati a contanti.

		Con godimento in corso
CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	81 93
	3.50 % » (1902)	75 —
	3.00 % lordo	51 67
	5.00 % netto	95 80
	Obbligazioni delle Venezie 3.50%	81 49

BOSELLI GIUSEPPE, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.